

REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per PRATICANTE chi sta svolgendo l'iter formativo biennale previsto dagli articoli 1,2,3,4,8,10,11,12,13,14 del R.D. 22 gennaio 1934 ,n.37;

si intende per DOMINUS l'avvocato che ammette il praticante a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica.

Il dominus deve essere iscritto all'albo degli avvocati con un'anzianità non inferiore a quattro anni e non può consentire a più di due praticanti di svolgere contemporaneamente il tirocinio presso il suo studio, salva motivata deroga concessa dal consiglio dell'ordine a seguito di presentazione di una circostanziata richiesta.

Articolo 2 (Iscrizione nei registri dei praticanti)

Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e s.m. chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel cui circondario egli ha la residenza, presso cui è iscritto anche il dominus.

L'aspirante praticante non residente in un comune compreso nel circondario del Tribunale nel cui corrispondente albo degli avvocati è iscritto il dominus è tenuto ad eleggere domicilio ai fini della pratica presso lo studio del dominus

Alla domanda devono essere allegati la dichiarazione prevista dall'articolo 3, i documenti previsti dall'arte.1 R.D. 22 Gennaio 1934 n. 37 ed una dichiarazione con la quale l'aspirante praticante indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari: in caso affermativo devono essere descritte le modalità di tempo e di luogo di tali attività e, qualora esse vengano mutate in corso di pratica, l'interessato deve darne comunicazione al consiglio.

Articolo 3 (Dichiarazione del dominus)

Il dominus rilascia una dichiarazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine con la quale

- a) Si Impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali dello studio;
- b) Si impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e, comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale
- c) Si impegna a verificare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto della pratica ed in tutte le altre attestazioni rilevanti ai fini della pratica
- d) Si impegna a corrispondere un compenso al praticante dopo un congruo periodo di apprendimento, compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto
- e) Indica le generalità degli eventuali altri suoi praticanti e, se del caso, motiva l'esigenza di superare il limite massimo di due praticanti previsto dall'articolo 1 del presente regolamento

Articolo 4 (Durata della pratica e scuole di specializzazione)

La durata della pratica è stabilita in due anni continuativi decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 17, n. 5, R.D.L. 27 novembre 1933, N. 1578.

L'interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi comporta la previsione di cui all'art. 4/3 R.D.L. 22/1/ 1934 n. 37.

E' consentito al praticante sostituire uno dei due anni di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D. Lgs. 17 novembre 1997, n 398, e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002 . In tal caso è consentita la sovrapposizione dell'anno di iscrizione alla

pratica con quello di frequenza alla Scuola, ma almeno un anno deve essere di pratica effettiva presso lo studio del dominus con lo svolgimento dei relativi previsti adempimenti

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi ad uno dei due anni di tirocinio con la partecipazione ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art.18, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla L. 22 gennaio 1934, n.36 e disciplinati a norma dell'art.2, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101.

Ai fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'Ordine può altresì valutare, in relazione alla previsione di cui all'art.4/3 del D.P.R. 101/1990, la partecipazione ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico e della qualità dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

Articolo 5 (Libretto della pratica)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni (fatto salvo il caso di cui all'art. 4, secondo periodo) decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- udienze del *dominus* o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato; nel caso in cui, per completare il numero delle udienze, dovesse presenziare ad udienze di altri avvocati, il praticante dovrà farlo previo consenso del legale presente all'udienza dandone atto a verbale.
- gli atti giudiziari e stragiudiziali, nel numero minimo di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
- le questioni giuridiche di maggior interesse, nel numero minimo di cinque, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato.

Il libretto deve essere sottoscritto dal praticante e dal *dominus* presso il quale la pratica è svolta.

Articolo 6 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze annotate nel libretto devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è svolta alcuna attività difensiva.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine debbono essere indicati, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell'avvocato che ha partecipato all'udienza

Il Consiglio dell'Ordine ha facoltà di chiedere copia del verbale di udienza.

Non è consentito annotare più di due udienze nel medesimo giorno.

Articolo 7 (Annotazioni delle altre attività svolte)

Gli atti, giudiziari e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, precetto, verbale di conciliazione, contratto, atto di costituzione di parte civile, atto d'appello, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: imputazione penale, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.) e della materia.

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento personale alle parti interessate.

Articolo 8 (annotazione delle questioni giuridiche)

Delle questioni giuridiche devono essere sinteticamente esposti l'oggetto, gli istituti coinvolti ed il loro rilievo nell'ambito della causa, nonché il contributo del praticante.

Articolo 9 (Relazioni semestrali)

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione di un numero minimo di cinque relazioni a semestre che debbono essere allegate alla richiesta del visto semestrale. Nelle relazioni il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato.

Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante.

Almeno una delle relazioni dell'ultimo semestre deve vertere in deontologia.

Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti di parte e devono essere controfirmate dal *dominus*.

Articolo 10 (Visto semestrale)

Le relazioni ed il libretto con l'attestazione del *dominus* presso il cui studio si è svolta la pratica devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il ritardato ingiustificato nel deposito comporta la segnalazione del caso al Consiglio dell'Ordine per la valutazione della eventuale rilevanza disciplinare.

Articolo 11 (Abilitazione al patrocinio)

Il praticante compiuto il primo anno di pratica ha la facoltà di presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni decorrenti dalla scadenza del primo anno di pratica.

Il Consiglio dell'Ordine subordina l'ammissione al patrocinio all'avvenuto superamento dei seguenti esami istituzionali:

Istituzioni di diritto privato;

Diritto penale I;

Diritto commerciale;

Diritto amministrativo I;

Diritto processuale civile I;

Procedura penale I

Articolo 12 (Compiuta pratica)

Al termine dei due anni di pratica il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, rilascia certificazione di compiuta pratica.

Articolo 13 (Trasferimento di studio)

In caso di trasferimento presso altro studio professionale, il praticante ne dà immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il *dominus* è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine indicandone le ragioni.

Articolo 14 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

La mancata o tardiva presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 10, ovvero la mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica comporta l'interruzione della continuità della pratica.

Articolo 15 (Pratica ex. Art. 8 D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101)

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli da 4 a 12 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato.

Al termine dell'anno di tirocinio in proprio, il praticante deve autocertificare la trattazione di almeno 25 nuovi procedimenti nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica.

Articolo 16 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Organi delegati, vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interpellare il praticante ed il *dominus* presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica stessa.

Articolo 17 (Pratica all'estero)

Previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine la pratica può essere svolta anche all'estero, frequentando lo studio di un avvocato, tale facoltà può essere esercitata per non più di due semestri escluso comunque l'ultimo. L'eventuale prolungamento per il terzo semestre può essere eccezionalmente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine in considerazione della particolare valenza formativa del progetto in corso.

La pratica all'estero è autorizzata previa presentazione da parte dell'interessato di una richiesta con allegata dichiarazione di disponibilità dell'avvocato.

Il Consiglio dell'Ordine autorizza la pratica qualora ritenga il proposto percorso formativo equivalente al periodo di pratica in Italia.

Al termine del periodo autorizzato il praticante deve presentare una dettagliata relazione dell'attività espletata nello Studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è stata svolta.

Il Consiglio non convalida il periodo di pratica svolta all'estero laddove il progetto formativo presentato non sia stato proficuamente condotto.

Articolo 18 (Responsabilità del dominus)

La violazione degli obblighi assunti con la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art.3 integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 19 (Entrata in vigore e norme transitorie)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 16 settembre 2011.

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso è affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro.